

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016
312/2016/R/GAS

BILANCIAMENTO GAS, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 312/2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/73/CE;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento 984/2013);
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento o Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 619/2013/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 485/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 436/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 470/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 193/2016R/gas (di seguito: deliberazione 193/2016R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 373/2014/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 aprile 2015, 187/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 187/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 378/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 378/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 422/2015/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 28 gennaio 2016, 30/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 30/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 103/2015/R/gas;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato dall'Autorità con deliberazione 470/2015/R/gas (di seguito: codice di rete);
- il regolamento della piattaforma per il bilanciamento predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: Regolamento PBgas);
- le condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale, da ultimo approvate dall'Autorità con la deliberazione 436/2015/R/gas (di seguito: Condizioni PSV);
- la lettera di Snam Rete Gas, prot. Autorità n. 42 del 4 gennaio 2016 (di seguito: lettera 4 gennaio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei servizi;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ha disposto che Snam Rete Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto e, quindi, di responsabile del servizio di bilanciamento, si approvvigioni delle necessarie risorse presso un mercato appositamente organizzato dal GME;
- con la deliberazione 538/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti attuativi delle disposizioni europee in materia di bilanciamento che al tempo risultavano in fase di definizione, e ha a tal fine

- previsto di acquisire dai soggetti coinvolti, tra cui, *in primis*, Snam Rete Gas, una proposta di un piano di implementazione da sottoporre a consultazione;
- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
 - con il documento per la consultazione 187/2015/R/gas l'Autorità ha espresso dei primi orientamenti sulle misure da adottare per dare attuazione al Regolamento;
 - con la deliberazione 470/2015/R/gas, l'Autorità ha approvato la proposta di modifica del codice di rete presentata da Snam Rete Gas che recepisce il Regolamento sospendendone, tuttavia, l'attuazione fino a un successivo provvedimento al fine di definire alcuni prerequisiti essenziali all'avvio del nuovo regime;
 - con il documento 103/2016/R/gas, l'Autorità ha sottoposto a consultazione tutti gli aspetti del nuovo regime di bilanciamento che non hanno trovato una definizione compiuta nella modifica del codice di rete di cui al precedente alinea, e in particolare:
 - i criteri di intervento di Snam Rete Gas nell'approvvigionamento di prodotti per il bilanciamento nell'ambito del mercato centralizzato;
 - l'accesso da parte di Snam Rete Gas alla capacità di stoccaggio giornaliera per il proprio bilanciamento operativo;
 - le modalità di reintegro delle risorse di Snam Rete Gas eventualmente utilizzate per il bilanciamento;
 - i criteri di utilizzo e negoziazione dei prodotti *locational*;
 - i criteri di attivazione dei servizi di bilanciamento;
 - la possibilità di mantenere, nelle ultime ore del giorno gas, le attuali modalità di dispacciamento degli stoccaggi in capo a Snam Rete Gas e la regolazione dei quantitativi così movimentati in una apposita sessione di mercato;
 - le modalità di attivazione e valorizzazione delle prestazioni di stoccaggio tecnicamente disponibili oltre alle prestazioni contrattuali (c.d. margini di prestazione dello stoccaggio);
 - la quantificazione del piccolo aggiustamento (c.d. *small adjustment*);
 - eventuali modifiche della disciplina del *settlement* funzionali a migliorare il set informativo disponibile agli utenti per la gestione del bilanciamento;
 - con deliberazione 193/2016/R/gas l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e introdotto meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità dello stoccaggio.

CONSIDERATO CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 103/2016/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 22 soggetti, fra utenti dei servizi di trasporto, imprese di trasporto, stoccaggio e Gnl, associazioni di utenti e/o imprese;

- i soggetti intervenuti in generale condividono i principi richiamati dall’Autorità nell’introduzione del documento, in quanto ritenuti in linea con quelli contenuti nel Regolamento. Tuttavia le osservazioni più rilevanti sono state poste in merito ai seguenti aspetti:
 - a. per quanto riguarda *i criteri di intervento di Snam Rete Gas sul mercato*,
 - tutti gli utenti e le loro associazioni hanno espresso piena condivisione circa le considerazioni svolte dall’Autorità;
 - Snam Rete Gas non ha condiviso quanto espresso, non ritenendo “*che gli obiettivi del TSO possano essere rappresentati dai termini dell’equazione di bilancio*” rilevando che “*le azioni del TSO nel corso del giorno gas non sono finalizzate ad approvvigionare l’intero disequilibrio del sistema, bensì mirano (ruolo residuale) a stimolare scambi di gas tra utenti che, attraverso il bilanciamento delle proprie posizioni commerciali, consentono di riassorbire anche il disequilibrio del sistema nel suo complesso. In chiusura del giorno gas ove permanga un disequilibrio residuo, tale disequilibrio viene bilanciato con l’intervento residuale del trasportatore*”;
 - b. in relazione alla possibilità che Snam Rete Gas disponga di propria capacità (giornaliera) di stoccaggio per il bilanciamento operativo:
 - tutti gli utenti intervenuti hanno espresso un parere contrario, rilevando al contempo che in via transitoria, per l’anno termico di stoccaggio in corso, Snam Rete Gas vi possa disporre purché vi sia piena trasparenza rispetto al suo utilizzo;
 - Snam Rete Gas ritiene che sia necessario disporre di capacità di stoccaggio sia per fini operativi che per la sicurezza del sistema di trasporto, la cui entità, rispetto al livello attuale, potrà essere rivista dopo un congruo periodo di applicazione del nuovo regime di bilanciamento;
 - c. in merito alle *modalità di reintegro delle risorse di Snam Rete Gas utilizzate per il bilanciamento*, è emersa una generale condivisione per una loro gestione tramite cessioni in stoccaggio secondo frequenze, non necessariamente predefinite, coerenti con le esigenze operative di Snam Rete Gas;
 - d. con riferimento alla circostanza che *i corrispettivi di sbilanciamento applicati al responsabile del bilanciamento* possano costituire incentivo sufficiente alla sua efficiente gestione del bilanciamento:
 - è stata evidenziata la possibilità che il responsabile del bilanciamento possa arbitrare tra il prezzo di sbilanciamento e quello di reintegro dello stoccaggio e che il corrispettivo di sbilanciamento non costituisca un disincentivo adeguato ad evitarlo, pertanto alcuni operatori hanno prospettato l’applicazione al disequilibrio di Snam Rete Gas di una sorta di “penale di *scheduling*” che possa essere valorizzata sulla base della differenza tra il prezzo di sbilanciamento e il costo di reintegro dello stoccaggio;

- Snam Rete Gas ritiene che l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento al responsabile del bilanciamento in luogo di incentivi all'efficiente gestione del bilanciamento non sia in linea con le disposizioni del Regolamento;
- e. relativamente *alla definizione e introduzione dei servizi di bilanciamento* si registra una generale condivisione dei criteri posti in consultazione;
- f. in merito all'*accesso allo stoccaggio degli utenti nelle ore finali del giorno gas nell'ambito di un'apposita sessione di mercato da tenersi il giorno successivo* alcuni utenti ne hanno evidenziato il valore nel limitare il rischio connesso al bilanciamento nelle fasi finali del giorno gas quando potrebbe essere limitata la disponibilità e liquidità di risorse alternative; tuttavia sono state rappresentate, in prevalenza, considerazioni non favorevoli all'introduzione dell'assetto prospettato, in particolare:
 - lo stoccaggio non sarebbe l'unica fonte di flessibilità disponibile a fine giornata, potendo ricorrere alla flessibilità della rigassificazione, del consumo termoelettrico e delle importazioni, e ciò farebbe venir meno il presupposto dell'assetto prospettato;
 - l'attivazione di questo meccanismo potrebbe limitare lo sviluppo e l'incremento del mercato della flessibilità e ridurre l'incentivo per gli utenti a bilanciarsi nel corso del giorno gas;
 - la condivisione della punta di stoccaggio tipica di questo meccanismo porterebbe ad una non corretta valorizzazione della medesima prestazione;
 - il meccanismo potrebbe essere attivato solo in caso di scarsità di prodotti *title* oppure, in caso di necessità, solo nella fase di transizione al nuovo regime di bilanciamento; l'incertezza sulla sua attivazione costituirebbe un incentivo per gli utenti a bilanciare la propria posizione nel corso del giorno gas;
 - infine, da parte dell'impresa maggiore di stoccaggio, è stata evidenziata l'opportunità che "*Snam Rete Gas non assuma il controllo del dispacciamento per conto degli utenti e che i quantitativi movimentati siano determinati in via definitiva a chiusura del giorno gas in misura pari ai quantitativi nominati*";
- g. con riferimento *al meccanismo di attivazione e valorizzazione dei margini di prestazione dello stoccaggio* che nel documento è delineato nelle sue linee generali ai fini di un possibile intervento successivo, non si sono rilevate considerazioni in contrasto ed è stata rappresentata l'opportunità di ulteriori approfondimenti prima di una sua eventuale introduzione;
- h. in relazione al *valore dello small adjustment*:
 - la generalità degli utenti condivide l'indicazione dell'Autorità di mantenerlo al livello attuale (termine SA di cui al comma 13.1bis della deliberazione 229/2012 pari a 0,108 €/MWh);

- alcuni gestori di infrastrutture ritengono invece che un livello maggiore a quello prospettato dall’Autorità favorirebbe la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse di flessibilità;
- i. in merito alla *modifica della disciplina del settlement* è emersa la generale condivisione dell’esigenza di migliorare il *set* informativo messo a disposizione da Snam Rete Gas, ma la maggior parte dei soggetti intervenuti concorda nel rimandare la valutazione di eventuali modifiche a valle di un adeguato periodo di monitoraggio delle informazioni rese disponibili in base alle attuali previsioni del codice di rete; alcuni soggetti hanno rimarcato la necessità che, ai fini di una corretta previsione dei volumi in riconsegna dalla rete di trasporto, venga attivato il flusso informativo tra le imprese di distribuzione e Snam Rete Gas di cui alla deliberazione 619/2013/R/gas;
- j. in relazione alla previsione, prospettata dall’Autorità, che Snam Rete Gas organizzi incontri periodici con gli utenti del servizio di bilanciamento al fine di analizzare gli eventi nei giorni critici ed evidenziare le scelte adottate dal responsabile del bilanciamento e le sottostanti motivazioni, i soggetti intervenuti in merito si sono espressi favorevolmente;
- k. infine, alcuni operatori infrastrutturali hanno manifestato la necessità che l’Autorità intervenga nel definire criteri di coordinamento tra queste e il responsabile del bilanciamento relativamente alla gestione delle allocazioni agli utenti e dei quantitativi misurati, ritenendo critico demandare tale coordinamento alle sole imprese.

CONSIDERATO CHE:

- l’osservazione del responsabile del bilanciamento richiamata *sub a)* non risulta in contrasto con i principi espressi nel documento per la consultazione e condivisi dagli utenti, a condizione che “*le azioni del TSO nel corso del giorno gas*”:
 - esprimano prezzi di sbilanciamento coerenti con le effettive esigenze di bilanciamento al termine del giorno gas;
 - impieghino risorse nella disponibilità del responsabile del bilanciamento (quali stoccaggio e *line-pack*) in luogo dell’approvvigionamento di prodotti *STSP* nei limiti di quanto risulti effettivamente “*coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto*” ai sensi dell’articolo 6.1, lettera b) del Regolamento;
- le osservazioni degli utenti richiamate *sub b)*, e l’esigenza espressa da Snam Rete Gas di disporre di capacità di stoccaggio sia per la gestione dei quantitativi di propria competenza che per la gestione in sicurezza del sistema di trasporto evidenziano la necessità:
 1. di definire limiti di utilizzo della capacità di stoccaggio nella disponibilità del responsabile del bilanciamento finalizzate ad assicurare il trasparente funzionamento del sistema di bilanciamento in modo tale da fornire segnali informativi chiari agli utenti circa le azioni di bilanciamento da effettuare

nonché coerenti con l'esigenza di rendere tempestivamente disponibile agli utenti la capacità non utilizzata; tale limitazione riconduce la gestione del bilanciamento giornaliero al *caso senza stoccaggio* descritto al capitolo 3.1 del documento per la consultazione 103/2016/R/gas in base al quale il responsabile del bilanciamento approvvigiona attraverso l'acquisto di prodotti *STSP* i quantitativi di gas per il bilanciamento residuale degli utenti (c.d. ΣDS_k) indistintamente da quelli per la gestione operativa della rete nella misura in cui essi differiscano da quelli stimati al momento della programmazione del suo stoccaggio il giorno precedente;

- m. che il responsabile del bilanciamento, ai fini della gestione in sicurezza del sistema di trasporto durante il giorno gas, sia titolato a richiedere alle imprese di stoccaggio la modifica dei flussi per quanto ciò non pregiudichi l'efficiente funzionamento di un sistema di bilanciamento basato sull'approvvigionamento di gas nel mercato a pronti secondo le priorità previste dal regolamento;
- nell'assetto sopra delineato, una volta definita la sua programmazione dello stoccaggio nel giorno precedente quello di flusso, l'utilizzo da parte del responsabile del bilanciamento di risorse per il mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto diverse dalle azioni di bilanciamento previste dal regolamento (approvvigionamento di prodotti *STSP* e servizi di bilanciamento) è individuato dagli eventuali quantitativi movimentati dagli stoccaggi di cui alla precedente lettera *k*) nonché dal raggiungimento di una posizione di *linepack* a fine giornata che si discosta da quella programmata;
 - gli orientamenti prevalenti degli utenti richiamati sub *f*) implicano un assetto in cui l'approvvigionamento di prodotti *STSP* da parte del responsabile del bilanciamento siano limitati ai mercati che si svolgono sino al termine nel giorno gas e non nell'ambito di apposite sessioni nei giorni gas successivo; ciò comporterebbe la rimozione dell'attuale sessione "*G+1*" della piattaforma per il bilanciamento come mercato per l'approvvigionamento di risorse di bilanciamento;
 - tuttavia l'attuale sessione *G+1* non svolge solo la funzione di un mercato per l'approvvigionamento del gas per il bilanciamento, che nella configurazione prefigurata verrebbe sostituito dal mercato a pronti, ma anche quella di mercato per lo scambio di volumi di gas in stoccaggio; tale mercato costituisce un efficiente strumento per l'ottimizzazione delle posizioni detenute in stoccaggio dagli utenti nonché per una loro valorizzazione che non sia condizionata, per quanto possibile, da posizioni dominanti sul mercato, con indubbi vantaggi sia per la trasparenza del mercato del gas all'ingrosso che per la gestione del gas come strumento di garanzia;
 - il GME ha evidenziato, tenendo conto dei processi attualmente in atto per l'adeguamento dei sistemi di garanzia e pagamento relativi ai mercati in cui svolge il ruolo di controparte centrale, che i prodotti *locational* e le cessioni di gas in stoccaggio potranno trovare un'applicazione tempestiva, ancorché transitoria nelle more delle integrazioni e modifiche alla disciplina del mercato

del gas, ove gestite in continuità e nell'ambito del quadro regolatorio dell'attuale piattaforma per il bilanciamento;

- le osservazioni degli utenti richiamate sub j), e più in generale l'esigenza espressa da tutti i soggetti intervenuti affinché Snam Rete Gas agisca ai fini del bilanciamento operativo della rete con la massima trasparenza e conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014, indicano l'esigenza di garantire la massima *accountability* relativamente ai criteri d'intervento adottati e alle azioni intraprese dal responsabile del bilanciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV trasmessa da Snam Rete Gas con lettera 4 gennaio 2016 recepisce le disposizioni del Regolamento e risulta ad esso conforme; tuttavia questa proposta, all'articolo 11, introduce un corrispettivo a carico degli utenti (con eccezione di Snam Rete Gas, GME e Borse Terze) per la registrazione delle transazioni nella misura di 0,01 Euro/MWh.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno definire l'intervento in materia di bilanciamento del sistema del gas secondo le linee prospettate nel documento per la consultazione 103/2016/R/gas integrate e modificate tenuto conto delle osservazioni pervenute secondo lo schema sopra delineato, prevedendo in particolare:
 - che la capacità di stoccaggio disponibile al responsabile del bilanciamento sia programmata nel giorno precedente a quello di flusso in modo che la capacità non utilizzata sia messa a disposizione nell'ambito delle sessioni *day-ahead* gestite dall'impesa di stoccaggio;
 - sia consentito a Snam Rete Gas, per quanto coerente con l'economico ed efficiente funzionamento del sistema di trasporto, richiedere la modifica dei flussi fisici presso il sistema di stoccaggio ai fini della gestione in sicurezza nel corso del giorno gas;
 - sia prevista l'organizzazione nell'ambito del mercato disciplinato dal GME di un mercato per la cessione del gas in stoccaggio da parte degli utenti dove possano essere regolate anche eventuali differenze fra i quantitativi programmati presso gli stoccaggi e quelli effettivamente movimentati anche per effetto delle modifiche richieste dal responsabile del bilanciamento di cui al precedente alinea;
- sia necessario individuare sin da subito le grandezze oggetto di incentivazione del responsabile del bilanciamento da attivare fin dall'inizio di operatività del nuovo regime, in linea con gli orientamenti già espressi nel documento per la consultazione 378/2015/R/gas integrati, in coerenza con l'assetto sopra delineato, al fine di perseguire la minimizzazione, dell'utilizzo da parte del responsabile del bilanciamento di risorse diverse dalle azioni sul mercato per il

mantenimento dell'equilibrio della rete al termine del giorno gas, coerentemente con il “*funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto*”;

- sia opportuno prevedere che Snam Rete Gas tenga incontri periodici con gli utenti del bilanciamento al fine di condividere l'analisi circa il proprio operato nell'azione di bilanciamento della rete;
- sia necessario prevedere che il responsabile del bilanciamento e gli altri operatori infrastrutturali (imprese di stoccaggio, imprese di trasporto minori, imprese di rigassificazione) stabiliscano accordi di interconnessione (c.d. *operational balancing account* o *OBA*) i quali devono essere (i) di semplice implementazione (ii) garantire l'allocazione dei costi di sbilanciamento agli utenti che li hanno provocati, mantenendo immuni dai costi di sbilanciamento i soggetti che non ne hanno il controllo; (iii) compensare le partite di gas in dare e in avere attraverso strumenti che minimizzino il ricorso alla capacità di stoccaggio da parte di soggetti diversi dal responsabile del bilanciamento;
- sia comunque opportuno procedere ad una revisione annuale dell'entità della capacità di stoccaggio necessaria al responsabile del bilanciamento e che la prima revisione avvenga entro il termine per la richiesta della capacità di stoccaggio;
- a prescindere dagli attesi interventi in materia di *settlement*, al fine di mitigare le criticità riscontrate e consentire una stima più precisa del quantitativo allocato come “residuo di cabina”, sia utile fornire da subito agli utenti un *set* informativo migliorato, costituito dal prelievo annuo di cui all'articolo 4 del TISG, aggregato per tipologia di profilo di prelievo standard, relativo ai punti di riconsegna della rete di distribuzione sottesi a ciascun punto di consegna della rete di trasporto;
- per le attività di cui al precedente punto, sia opportuno avvalersi del Sistema Informativo Integrato (di seguito: Sistema o SII) di cui alla legge 129/10.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno raccogliere in un unico Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB) gli aspetti della disciplina che, rispetto al Regolamento, devono essere chiariti o specificati nel contesto italiano nonché le disposizioni già definite dall'Autorità e non incise dal medesimo Regolamento (articolo 11 della deliberazione ARG/gas 45/11 e punti 10, 12 e 15 della deliberazione ARG/gas 155/11);
- sia opportuno altresì confermare, in unità di misura coerenti con quelle previste dal Regolamento, l'attuale valorizzazione del prezzo applicato nei casi di attivazione delle misure non di mercato previste dalle procedure di emergenza;
- nelle more delle modifiche alla disciplina del mercato del gas funzionali alla gestione della negoziazione di prodotti *locational* e delle cessioni di gas in stoccaggio sia opportuno prevedere che esse si svolgano nell'ambito del quadro regolatorio dell'attuale piattaforma per il bilanciamento;

- stante il carattere di dettaglio delle disposizioni del presente provvedimento e tenuto conto dell'esigenza che sia definito quanto prima il quadro contrattuale applicato dai gestori dei servizi, le necessarie modifiche al regolamento della piattaforma per il bilanciamento e al codice di rete avvengano in deroga ai relativi processi di consultazione;
- al fine di consentire agli utenti di sperimentare l'utilizzo delle informazioni funzionali al bilanciamento approvato dall'Autorità con la deliberazione 470/2015/R/gas sia necessario che Snam Rete Gas attivi quanto prima la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, capitolo 9, del proprio codice di rete risultante dalle modifiche approvate con la predetta deliberazione;
- siano definiti, con successivo provvedimento, il valore dei parametri d'incentivazione e il valore complessivo degli incentivi prospettati nel documento di consultazione 378/2015/R/gas;
- l'avvio del nuovo bilanciamento debba avvenire in un quadro generale di certezza circa le regole e le procedure operative e pertanto assicurando al contempo un tempo congruo agli utenti, per i relativi adeguamenti, a decorrere dal momento in cui tutte le nuove regole sono approvate;
- sia pertanto opportuno fissare la data di avvio del nuovo regime di bilanciamento all'1 ottobre 2016, fermo restando il potere dell'Autorità di differire tale data qualora non sussistano le condizioni di cui al punto precedente anche per effetto del mancato soddisfacimento degli adempimenti di cui al presente provvedimento nei termini previsti.

RITENUTO CHE:

- l'introduzione del corrispettivo per l'utilizzo del sistema PSV debba essere valutata anche con riferimento agli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal responsabile del bilanciamento e al regime tariffario vigente e ai ricavi riconosciuti nonché con tempistiche tali da minimizzare gli impatti sui contratti già conclusi;
- in generale, visto il potenziale impatto delle Condizioni al PSV sui diritti e obblighi degli utenti nonché sull'operatività degli stessi e sui contratti in essere, è opportuno che eventuali modifiche siano consultate in analogia a quanto già avviene per il codice di rete;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV ad eccezione delle disposizioni relative all'introduzione del corrispettivo per l'utilizzo del sistema PSV

DELIBERA

Articolo 1

Bilanciamento del sistema del gas

- 1.1 E' approvato il testo integrato del bilanciamento (TIB) relativo alla disciplina del bilanciamento del sistema del gas naturale allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per la gestione dei mercati

- 2.1 Nelle more delle modifiche alla disciplina del mercato del gas per la gestione dei mercati di cui agli articoli 6 e 7 del TIB, i medesimi mercati sono organizzati nell'ambito del Regolamento PBgas.
- 2.2 L'aggiornamento del Regolamento PBgas funzionale a quanto previsto al comma precedente è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.7, del medesimo regolamento e acquista efficacia alla data individuata al successivo comma 7.2 con la pubblicazione sul sito internet del GME. Il GME rende disponibile, ai fini meramente conoscitivi sul proprio sito internet la versione del Regolamento PBgas aggiornato ai sensi del presente comma entro 15 giorni dall'approvazione della proposta di modifica del codice di rete di cui al comma 3.1.
- 2.3 Il GME predispone, compatibilmente con le tempistiche di cui al successivo comma 7.2, le modifiche, alla disciplina del mercato del gas, strettamente funzionali all'avvio del sistema di bilanciamento secondo l'assetto transitorio di cui al comma 2.1.
- 2.4 Il responsabile del bilanciamento ed il GME trasmettono per l'approvazione dell'Autorità l'aggiornamento della convenzione di cui al comma 3.3, della deliberazione ARG/gas 45/11 nonché quello della convenzione di cui al punto 2 della deliberazione 525/2012/R/gas funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Le modifiche alle predette convenzioni acquistano efficacia a decorrere dalla data individuata ai sensi del successivo comma 7.2.

Articolo 3

Disposizioni per l'avvio del regime di bilanciamento

- 3.1 La proposta di modifica del codice di rete di Snam Rete Gas funzionale all'attuazione del presente provvedimento e del TIB, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del TIB, è effettuata in deroga alla consultazione dei soggetti interessati e trasmessa all'Autorità entro 15 giorni dalla data del presente provvedimento.

- 3.2 A decorrere dalla data di efficacia degli accordi di cui al comma 4.2 del TIB, la capacità di iniezione ed erogazione eventualmente nella disponibilità delle imprese di trasporto diverse dal responsabile del bilanciamento è resa disponibile agli utenti nell'ambito delle procedure di cui al comma 3.3 lettera b della deliberazione 193/2016/R/gas.

Articolo 4

Disposizioni per la verifica del regime di bilanciamento

- 4.1 Entro l'1 novembre di ciascun anno il responsabile del bilanciamento pubblica sul proprio sito internet e trasmette all'Autorità una relazione nella quale sono individuate le esigenze di capacità di stoccaggio di cui ritiene necessario disporre nell'anno termico successivo.
- 4.2 Entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'Autorità valuta, tenendo conto anche delle osservazioni pervenute dagli utenti, la coerenza delle esigenze individuate dal responsabile del bilanciamento con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.
- 4.3 Con riferimento ai termini LP^d e LP^e definiti all'articolo 9 del TIB, il responsabile del bilanciamento dà comunicazione mensile all'Autorità dei valori giornalieri relativi al mese precedente.

Articolo 5

Disposizioni in materia di informazioni agli utenti

- 5.1 Il responsabile del bilanciamento provvede alla pubblicazione tempestiva delle informazioni funzionali al bilanciamento di cui al paragrafo 1.1, capitolo 9, del proprio codice di rete risultante dalle modifiche approvate con la deliberazione 470/2015/R/gas, nonché del manuale di cui al paragrafo 4.4 del capitolo 4 del medesimo codice di rete. Sino alla data di avvio di cui al comma 7.2, la pubblicazione avviene con cadenza oraria dalle ore 10:00 alle ore 22:00.
- 5.2 La lettera a) del comma 6.4 della deliberazione 137/02 è sostituita dalla seguente:
- “a) su base oraria, ai sensi del punto 5, del paragrafo 3.4, dell'allegato 1, al regolamento CE n. 715/2009, il valore del *linepack* atteso al termine del giorno gas senza considerare eventuali quantitativi richiesti alle imprese di stoccaggio ai sensi del comma 2.4 del *TIB*”

Articolo 6

Disposizioni in materia di Condizioni PSV

- 6.1 Alla fine della definizione di Codice contenuta al comma 1.1, lettera b, della deliberazione ARG/gas 55/09 sono aggiunte le seguenti parole “nonché il documento “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale”, predisposto da Snam Rete Gas e approvato dall'Autorità ai sensi della deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04”

- 6.2 È approvata, nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del documento “Condizioni PSV” trasmessa da Snam Rete Gas con lettera 4 gennaio 2016 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato B*).
- 6.3 Nel termine T_K^M di cui al paragrafo 8.5 delle “Condizioni PSV”, sono incluse le transazioni di tipo *locational* concluse nell’ambito dell’assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 così come comunicate dal GME a Snam Rete Gas.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 In prima applicazione del presente provvedimento eventuali esigenze di cessione o approvvigionamento di volumi di gas del responsabile del bilanciamento, diverse rispetto a quelle di cui al TIB sono gestite attraverso procedure concorsuali per la compravendita di gas in stoccaggio anche mediante il mercato di cui all’articolo 7 del TIB. Le condizioni di offerta e i relativi quantitativi di gas sono pubblicati con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della procedura.
- 7.2 La disciplina del TIB, fatto salvo quanto precisato all’articolo 2, acquista efficacia dall’1 ottobre 2016.
- 7.3 Eventuali criticità nell’introduzione della rinomina in coordinamento con i sistemi interconnessi presso i punti di entrata della rete nazionale di trasporto individuati al comma 8.2.1 della deliberazione 137/02 sono comunicate tempestivamente all’Autorità dal responsabile del bilanciamento.
- 7.4 Con effetto dalla data di avvio di cui al comma 7.2, la deliberazione ARG/gas 45/11 continua ad applicarsi limitatamente a quanto necessario ai fini:
- a) dell’attuazione delle disposizioni transitorie per la gestione dei mercati di cui all’articolo 2 del presente provvedimento;
 - b) della gestione delle partite economiche per il bilanciamento maturate sino alla data di cui al precedente comma 7.2.
- 7.5 Con successivo provvedimento sono integrate, in coordinamento con l’assetto tariffario vigente, le disposizioni in materia di neutralità di cui all’articolo 8 del TIB relativamente alla valorizzazione economica della differenza tra i quantitativi immessi dal responsabile del bilanciamento a copertura di line-pack, GNC, consumi e perdite ed il loro valore consuntivato.
- 7.6 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro per lo Sviluppo Economico, all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), alla Commissione europea, al GME, a Stogit e a Snam Rete Gas.
- 7.7 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni